



Unione Europea



La tua **Campania**
cresce in **Europa**

POR Campania FESR 2007-2013
Asse I “Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica”
Obiettivo Operativo 1.5 “Messa in sicurezza dei territori esposti a rischi naturali”
Grande Progetto “Interventi di difesa e ripascimento del litorale del golfo di Salerno”
CCI 2011IT161PR004 - CUP H43E12000040005 -

PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILIEVI TOPOGRAFICI, BATIMETRICI, SEDIMENTOLOGICI E DELLE BIOCENOSI, PER LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA.

C.I.G. 4325460A80

Risposte ai quesiti pervenuti alla data 26 giugno 2012

Domanda

In riferimento alla procedura ristretta da Voi pubblica ed inerente L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILIEVI TOPOGRAFICI, BATIMETRICI, SEDIMENTOLOGICI E DELLE BIOCENOSI, PER LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. Determinazione Dirigenziale n. 256 del 14/06/2012 C.I.G. 4325460A80, nel Bando di gara è previsto il possesso di attestazione S.O.A. (D.P.R.34/2000), in corso di validità, per categorie e classifiche corrispondenti a quelle indicate nel bando, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata.

Si chiede cortesemente di sapere quale Categoria e quale classifica è richiesta.

Risposta

Si veda quanto prescritto al punto 2 del Bando di gara, segnatamente: *Categoria opere specializzate e classifica*

Categoria: OS20-A – Classifica: I.

Domanda

In riferimento alla gara inerente l’affidamento per i rilievi topografici e batimetrici, sedimentologici e delle biocenosi C.I.G. 4325460A80, non avendo la certificazione SOA, ma essendo in possesso della certificazione ISO 9001, si chiede se è possibile partecipare alla gara in questione.

Risposta

No, in quanto il bando di gara, al punto 4 - Condizioni e requisiti per la partecipazione alla gara, richiede quale requisito di capacità tecnica ed economica, “il possesso di attestazione S.O.A. (D.P.R.34/2000), in corso di validità, per categorie e classifiche corrispondenti a quelle indicate nel presente bando, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata”.

Domanda

Dovendo la scrivente società usufruire dell'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 del D. Lgs. 163/2006, si chiede di chiarire se già in questa fase di prequalifica è necessario produrre tutta la documentazione inerente, contratto e dichiarazioni, o è sufficiente dichiarare l'intenzione di ricorrere all'avvalimento.

Risposta

Per quanto attiene alla documentazione da allegare alla domanda di partecipazione, precisando che non si tratta di prequalifica ma di qualifica vera e propria, si faccia riferimento a quanto previsto al punto 4 lettera I del Disciplinare di gara.

I in caso di avvalimento esclusivamente dei requisiti di capacità tecnica ed economica indicati al punto 4 del bando di gara (art. 49 del d.lgs. n. 163/2006):

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, verificabile ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- dichiarazione sostitutiva concernente i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 163/2006;
- il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- nel contratto deve essere espressamente indicato che:
 - "l'impresa: ausiliaria e il concorrente sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto";
 - l'oggetto, ovvero le risorse e i mezzi prestati;
 - la durata;
 - ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del d.lgs. n. 163/2006.

Domanda

In riferimento alla procedura ristretta accelerata per l'affidamento del servizio di rilievi topografici, batimetrici, sedimentologici e delle biocenosi per la attività di progettazione definitiva, sottoponiamo n° 2 quesiti:

N° 1 poiché l'adeguamento alle nuove classificazioni SOA (OS20 A e OS20 B) ha subito una proroga di 180 giorni come da decreto allegato, la classificazione SOA dovrebbe essere richiesta secondo il vecchio ordinamento. Quale è pertanto la SOA richiesta per questo appalto, secondo il vecchio ordinamento, ancora in corso di validità?

N° 2 il capitolato tecnico nei punti a9 e a10 non presenta specifiche circa le dimensioni del lavoro, chiediamo pertanto tutte le informazioni necessarie per poter formulare l'offerta economica: numero di aree, dimensioni, informazioni geografiche dettagliate, localizzazione e quant'altro necessario per una corretta stima del lavoro.

Risposte

N. 1

L'Art. 357 comma 12 bis del DPR 207/2010, per quanto attiene alla corrispondenza tra vecchie e nuove classificazioni, recita:

“I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento”.

Per quanto attiene alla vigenza delle attestazioni, si faccia riferimento al combinato disposto dei commi 12, 12 bis e 13 del citato art. 357 del DPR 207/2010 e del D.L. 73/2012.

N.2

In questa fase della gara, non dev'essere presentata alcuna offerta economica e, in ogni caso, tutte le informazioni disponibili sono già contenute nel capitolato tecnico. Ogni altro ulteriore dato è oggetto di gara.

Domanda

In merito alla domanda di partecipazione relativa alla gara C.I.G. 4325460A80 siamo a richiedere il seguente chiarimento:

VERSAMENTO CONTRIBUTI AVCP:

- Volendo partecipare in Raggruppamento Temporaneo di Imprese il Versamento all'Autorità di Vigilanza deve essere fatto solo dalla Capogruppo o da tutti i componenti del R.T.I. ?

Risposta

Il versamento, come chiarito dall'AVCP, dev'essere effettuato dalla capogruppo.

Domanda

La presente per porre il seguente quesito relativamente alla gara per L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RILIEVI TOPOGRAFICI, BATIMETRICI E SEDIMENTOLOGICI CIG 4325460A80:

Il bando di gara cita una lettera di invito, nella quale sono indicate le modalità di presentazione dell'offerta tecnica ed economica, tuttavia sul sito della Provincia di Salerno non l'abbiamo trovata, potete darci indicazioni in merito?

Risposta

La lettera d'invito sarà inviata solo alle imprese qualificate.

Domanda

La presente per porre il seguente quesito relativamente alla gara per L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RILIEVI TOPOGRAFICI, BATIMETRICI E SEDIMENTOLOGICI CIG 4325460A80:

Il bando di gara richiede la SOA OS20A, vorrei sapere se, in caso di partecipazione in ATI VERTICALE, questo requisito, può essere posseduto solo dalla capogruppo.

Risposta

Si faccia riferimento al punto 4, pag. 5 del disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.P.R. 207/2010, per i raggruppamenti temporanei di imprese, per i consorzi e gli altri soggetti di cui all'art.34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D.lgs.163/2006 di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, le Imprese singole e i raggruppamenti temporanei in possesso dei requisiti di qualificazione possono associare altre Imprese qualificate anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente avviso, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.